

Provvedimenti definitivi (13.02) o provvisori (13.04) di mobilità veicolare e pedonale, su strade di competenza municipale. Modifica temporanea della circolazione o della sosta

Cod. Prodotto 13.02 e 13.04 PdO

Cosa si intende per modifica temporanea della circolazione o della sosta

Per modifica temporanea della circolazione o della sosta si intende qualsiasi variazione limitata nel tempo della disciplina della viabilità o della sosta dei veicoli su area ad uso pubblico. Per area ad uso pubblico si intendono sia le aree di proprietà pubblica destinate alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile che le aree di proprietà privata soggette al pubblico transito.

Si ha una modifica temporanea della **circolazione** o della **sosta** quando vengono attuate

area recintata per cantiere
chiusura temporanea al transito
inversione senso di marcia
istituzione di particolare dispositivo di traffico (per cantieri e manifestazioni)
istituzione senso unico alternato (a mezzo semafori o con segnaletica)
limitazioni al transito (divieti per tipo di veicolo, massa complessiva, larghezza, altezza)
limiti di velocità
modifiche della disciplina delle precedenza
trasformazioni da doppio senso a senso unico di circolazione
trasformazioni da senso unico a doppio senso di circolazione,
aree riservate alla sosta di particolari veicoli
divieti di sosta con o senza rimozione dei veicoli
divieto di fermata

L'Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta

Chiunque intenda effettuare una modifica temporanea della circolazione o della sosta deve preventivamente ottenere l'apposita Ordinanza prevista dalle norme del Codice della Strada.

L'Ordinanza per la modifica della circolazione o della sosta è un atto con validità temporanea soggetto a comunicazione a tutti i soggetti interessati, e reso noto a mezzo attraverso la collocazione dei segnali previsti dal vigente Codice della Strada.

L'Ordinanza è emessa, per le strade poste fuori dei centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati (anche per le strade private aperte al pubblico transito) è sempre emessa dal Comune (previo parere dell'Ente proprietario se diverso dal Comune) e precisamente da :

- o Servizio Viabilità e Traffico per le strade principali
- o Servizio Gestione del Territorio della Municipalità di competenza, per le strade secondarie

La Richiesta

Va presentata :

- al SGT (per le strade secondarie di competenza Municipale)
- ovvero al Servizio comunale Viabilità e Traffico (per le strade della viabilità primaria – come da Elenco A),
- ovvero al Protocollo Generale del Comune.

L'Ordinanza può essere richiesta dal committente i lavori o dal legale rappresentante o titolare della ditta esecutrice i lavori, dal responsabile della manifestazione o competizione sportiva, dal titolare dell'Autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico. Per i provvedimenti richiesti da condomini l'Ordinanza può essere richiesta dall'Amministratore Condominiale.

Per gli Uffici ed Enti pubblici, va richiesta dal Dirigente o dal Responsabile del Procedimento.

Essa deve contenere:

- Le generalità complete del richiedente;
- Il numero di codice fiscale del richiedente;
- Le motivazioni che comportano l'emissione del provvedimento di modifica della circolazione o della sosta (per lavori edili occorre indicare anche numero e data di rilascio di Licenza, Concessione, Autorizzazione o D.I.A.);
- Il tipo di provvedimento richiesto e la sua durata (giorni ed orario);
- L'esatta individuazione della strada oggetto del provvedimento (nome della via/piazza, tratto o numeri civici di riferimento, eventuale lato stradale o corsia di marcia interessata).

Alla richiesta devono essere allegati:

- La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- Un estratto da aereofotogrammetrico in scala non inferiore a 1:1000, con indicazione delle aree soggette ai provvedimenti richiesti.
- Per le Ordinanze che interessano tratti di strade regionali o provinciali ricadenti all'interno dei centri abitati, il parere della Provincia di Napoli.

Il richiedente l'Ordinanza deve essere sempre persona fisica avente titolo reale.

Il rilascio dell'Ordinanza avviene entro 15 giorni dalla richiesta. Il ritiro dell'Ordinanza dovrà comunque avvenire almeno 48 ore prima dell'inizio del provvedimento. L'interessato dovrà presentarsi per il ritiro dell'Ordinanza presso il SGT

Pareri

Il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi per la modifica temporanea della circolazione o della sosta, predisposto dal Servizio Gestione del Territorio (per le strade secondarie) ovvero dal Servizio Viabilità e Traffico (per le strade primarie), va sottoposto preliminarmente al parere della “*Conferenza Permanente dei Servizi per la organizzazione dei piani di traffico relativi alla attuazione dei cantieri di lavoro e manifestazioni*”;

Durata del procedimento

il procedimento potrà perfezionarsi e concludersi utilmente nel tempo medio di 15 giorni ¹⁰,

E' buona norma presentare la richiesta almeno 30 giorni prima della data d'inizio dell'occupazione, onde consentire al SGT la definizione dell'istruttoria nei tempi tecnici di standard.

10 tempo medio, dall'acquisizione della richiesta al netto delle competenze di altri servizi coinvolti nella procedura, fino al rilascio o al diniego dell'Ordinanza ovvero alla comunicazione all'utenza dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis L. 241/1990

Prorogare una Ordinanza

Le Ordinanze per la modifica temporanea della circolazione o della sosta possono essere prorogate utilizzando l'apposito modello di richiesta da far pervenire, almeno 10 giorni prima della scadenza dell'Ordinanza, non in bollo e con firma in originale:

- al SGT (per le strade secondarie di competenza Municipale)
- ovvero al Servizio comunale Viabilità e Traffico (per le strade della viabilità primaria – come da Elenco A),
- ovvero al Protocollo Generale del Comune.

Le proroghe delle Ordinanze devono essere ritirate presso l'Ufficio competente che le ha ricevute.

Modifica temporanea della circolazione o della sosta d'urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza nella I Municipalità che comportano pericolo immediato per l'incolumità pubblica (ad esempio edifici pericolanti, caduta alberi, apertura voragini, ecc...) occorre tempestivamente e senza ritardi provvedere ad interdire il transito veicolare e pedonale nonché la sosta nella zona soggetta a pericolo e far pervenire

- al SGT (per le strade secondarie) anche a mezzo telefax al n° 081 7951778
- ovvero al Servizio comunale Viabilità e Traffico (per le strade della viabilità primaria – come da Elenco A), Piazza Municipio - palazzo San Giacomo tel 081 7955220, fax 0817955219
- ed alla Polizia Municipale, 6^a Unità Operativa Chiaia - S.Ferdinando – Posillipo - Riviera di Chiaia, 105 (secondo piano da lunedì a sabato, dalle 09:00 alle 13:00) - Napoli – 80122 tel 0817619001 fax 0817619014

apposita comunicazione riportante La descrizione della situazione di pericolo in atto;

- Il luogo esatto ove si è riscontrata la situazione di pericolo indicando via, piazza e numero civico. In caso di assenza del numero civico indicare la distanza in metri lineari e la direzione da una intersezione di riferimento;
- La parte di sede stradale interessata dal pericolo (corsia di marcia con direzione - marciapiede sul lato verso - banchina sul lato verso - area di intersezione tra le vie - ecc...);
- Le generalità di colui che effettua la segnalazione;
- I riferimenti telefonici e di telefax per le eventuali comunicazioni dell'Ufficio Traffico o della Polizia Municipale.

Tutte le modifiche temporanee della circolazione d'urgenza devono essere ratificate previa richiesta di Ordinanza da presentare nel primo giorno di apertura al pubblico degli uffici comunali successivo all'evento.

Il ripristino delle condizioni di transitabilità della strada deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato la chiusura al transito urgente.

Le segnaletica da collocare per la modifica temporanea della circolazione o della sosta

Chiunque istituisce una modifica temporanea della circolazione o della sosta deve collocare tutta la segnaletica stradale prevista dal vigente Codice della Strada e mantenerla in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Per le manomissioni del suolo pubblico e per le occupazioni stradali deve essere collocata tutta la segnaletica temporanea prevista dal decreto Ministeriale del 10 luglio 2002.

In particolare si deve tenere presente che:

- I segnali di pericolo e di deviazione temporanei devono essere con fondo giallo;
- I segnali mobili devono avere sostegni che garantiscano la stabilità in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Sono vietati gli zavorramenti rigidi.
- Rimuovere od oscurare i segnali permanenti che si trovino in contrasto con quanto indicato dai segnali temporanei non a fondo giallo.
- Le persone che collocano la segnaletica sulla carreggiata stradale devono indossare gli appositi indumenti conformi al D.M. 9 giugno 1995 od alla normativa UNI EN 471, fluorescenti di colore arancio, giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore bianco od argento.
- Nel caso di chiusura al transito della strada installare una idonea segnaletica di deviazione di itinerario.
- I segnali di divieto di sosta devono essere collocati non meno di 48 ore prima dell'inizio di validità del provvedimento.
- Indicare sui cartelli di divieto, d'obbligo e di precedenza il numero di Ordinanza di istituzione del provvedimento.
- Indicare sui cartelli di divieto la data e l'orario di inizio e termine del provvedimento.
- Nei tratti stradali soggetti a divieto di sosta di particolare lunghezza ripetere il segnale di divieto integrandolo con la tabella di "continua". Tra i segnali di divieto non deve essere superata la distanza di ml. 80 (si ritiene ottimale un segnale di divieto ogni 40 metri).
- Per la trasformazione da doppio senso a senso unico di marcia adottare idonei provvedimenti (avvisi, istituzione del divieto di sosta od altro) affinché non vengano a trovarsi veicoli in sosta nel senso contrario a quello consentito.
- Per la trasformazione da senso unico a doppio senso di marcia adottare il divieto di sosta con rimozione dei veicoli su di un lato, o su ambo i lati, per realizzare una carreggiata utile di larghezza non inferiore a ml. 5,60.
- Per la trasformazione da senso unico a doppio senso di marcia con strada senza sfondo istituire il segnale di stop sulla nuova uscita dalla strada.
- Per l'istituzione dei sensi unici di marcia collocare per primi i segnali di senso vietato anziché quelli di senso unico.

Sanzioni

Ai sensi del Codice della Strada:

- chiunque modifica la disciplina della circolazione stradale o della sosta senza aver ottenuto l'Ordinanza dall'Ente proprietario della strada, oppure non rispetta le disposizioni contenute nell'Ordinanza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 370,00 oltre all'obbligo del ripristino della circolazione o della sosta.
- chiunque non esibisce agli organi addetti al controllo l'Ordinanza per la modifica della circolazione stradale o della sosta, pur avendola ottenuta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 74,00 oltre la sospensione dei provvedimenti fino alla presentazione del titolo.
- chiunque impiega segnaletica stradale di tipo non previsto o non conforme alla vigente normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 370,00 oltre all'obbligo dell'adeguamento della segnaletica.
- chiunque non mantiene in perfetta efficienza la segnaletica stradale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 74,00 oltre l'obbligo di regolarizzare la segnaletica.

Normative

Articoli 6, 7, 45 commi 1 - 7, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 "Codice della Strada";
Articoli 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 105, 106, 107, 110, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 156, 158, 159, 167, 168, 169, Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada";